

Risposte ai quesiti di carattere generale in merito alla gara per l'affidamento di uno studio di fattibilità e relativa assistenza tecnica avente ad oggetto l'attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione di immobili pubblici siti in Liguria (PUV-LIG)

D1) Essendo una società Ns. committente interessata a partecipare al bando in oggetto, avrei bisogno cortesemente che mi chiariste, prima di approfondire l'eventualità di proporre un'offerta, se come mi pare di capire dal disciplinare, l'incarico comprende un programma di valorizzazione per tutti gli immobili rubricati nell'allegato A più eventuali altri che saranno inseriti in seguito, e non è possibile partecipare individuando solo uno o più siti.

R1) Il servizio di cui al bando di gara in oggetto, consiste nell'elaborazione di uno Studio di Fattibilità e relativa assistenza tecnica, avente ad oggetto tutti gli immobili di cui all'Allegato A del Capitolato Tecnico.

Ulteriori beni potranno essere inseriti nel PUV-LIG fino ad un massimo del 10% del numero di immobili già individuati, così come indicato nello stesso Capitolato.

Le confermiamo pertanto che non è possibile realizzare uno Studio parziale che verta su uno o più beni.

D2) In riferimento a quanto in oggetto vorrei conoscere i criteri di composizione della "commissione aggiudicatrice".

R2) La Commissione giudicatrice della gara indicata in oggetto sarà composta secondo quanto disposto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.

D3) Rif. Disciplinare di Gara, Busta A, Punto 3) In ordine alla capacità economica e finanziaria.

Nel caso di Raggruppamento di tipo orizzontale i requisiti di cui ai punti 3b) e 3c) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60%, e per la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.

Questo significa che, nel caso di RTI con una mandataria e due mandanti le percentuali possono essere anche:

Mandataria: 80%

Mandante 1: 10%

Mandante 2 : 10%

R3) Nel caso in cui un Raggruppamento di tipo orizzontale sia composto da tre operatori e la mandataria possieda i requisiti di capacità economico-finanziaria in misura pari all'80%, sarà necessario che ciascuna delle altre componenti possieda i medesimi requisiti in misura almeno pari 10%. Il Raggruppamento da Voi ipotizzato, pertanto, è ammissibile.

D4) Rif. Disciplinare di Gara, Busta A, Punto 4), comma a) In ordine alla capacità tecnica.

L'elenco dei servizi prestati nei settori specificati deve essere presentato in un qualche formato particolare e con dei limiti max nel numero di cartelle?

R4) Nel disciplinare non è indicato né il formato, né il limite max di cartelle in cui presentare l'elenco dei servizi prestati. Tuttavia poiché il disciplinare richiede un "elenco", il documento dovrà avere una forma sintetica e schematica.

D5) Rif. Disciplinare di Gara, Busta A, Punto 4), comma b) In ordine alla capacità tecnica.

Le figure professionali presenti obbligatoriamente nel Gruppo di lavoro devono fare parte dell'RTI o, in alternativa, possono essere consulenti esterni contrattualmente impegnati con un membro dell'RTI? Ci si riferisce in particolare allo specialista senior laureato in materie giuridiche ed agli specialisti junior.

R5) Può far parte del gruppo di lavoro proposto dal concorrente anche un consulente esterno, purché il suo contratto con il concorrente (ovvero con l'operatore economico che concorre in raggruppamento con altri) sia di durata uguale o superiore a quella prevista per lo svolgimento del servizio oggetto di gara e la disciplina del relativo rapporto di lavoro non presenti elementi atti a limitarne l'impiego nell'ambito servizio in discorso, pregiudicandone il corretto espletamento.

D6) Rif. Disciplinare di Gara, Busta A, Punto 4), comma b) In ordine alla capacità tecnica. In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale è necessario prevedere la presenza di un "Giovane Professionista" abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, così come espresso all'articolo 90, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 163/2006?

R6) L'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 "Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici" è inconferente con l'oggetto della presente gara. Di conseguenza, ai fini dell'apprezzamento dell'idoneità tecnica del team di lavoro proposto dal concorrente, si terrà conto della presenza delle sole figure professionali previste nel bando, ferma restando la successiva valutazione, in sede di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, di eventuali figure aggiuntive.

D7) siamo a richiedere chiarimenti in merito alla possibilità del SUBAPPALTO di cui al disciplinare di gara (pag.10).

In caso di subappalto di parte delle attività, cosa si intende per "salva verifica del possesso in capo alla società subappaltatrici dei requisiti inerenti la situazione giuridica e dei requisiti di qualificazione richiesti"?

Che le società subappaltatrici in sede di offerta devono presentare le dichiarazioni di cui alla busta amministrativa, o che solo in caso di aggiudicazione della gara le società subappaltatrici devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti?.

R7) La società subappaltatrice nella fase di gara non deve presentare le dichiarazioni di cui alla busta amministrativa, fermo restando che la concorrente che intenda subappaltare parte del servizio lo deve dichiarare nell'ambito della propria offerta.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163, co. 2, punto 3), solo in caso di aggiudicazione della gara, l'affidatario – e non il subappaltatore - dovrà presentare, contestualmente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per la prestazione subappaltata e la dichiarazione di quest'ultimo attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del citato decreto.

D8) Il bando prevede tali tempi di realizzazione:

- QGI: 60 gg dalla stipula del contratto successivamente il TTO si riserva il diritto di apportare osservazioni, ma non è specificato il tempo massimo di definizione delle stesse

- LGV: 120 gg dall'approvazione del QGI successivamente il TTO si riserva il diritto di apportare osservazioni, ma non è specificato il tempo massimo di definizione delle stesse

- Assistenza tecnica: min 180 gg dalla certificazione di congruità dello Studio di Fattibilità (QGI+LGV)

Possiamo considerare corretta l'interpretazione per la quale, onde rispettare i 360 gg di durata dell'incarico, i lavori di realizzazione delle LGV dovranno decorrere senza aver ricevuto l'approvazione definitiva del QGI, oppure si deve intendere che il periodo di 360 gg non include i tempi necessari a TTO per approvare LGV e QGI?

R8) Lo Studio di fattibilità dovrà essere redatto in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto; dal computo sono esclusi i tempi riservati al TTO del PUV-LIG per l'esame degli elaborati e per l'approvazione degli stessi.

D9) Il servizio di assistenza tecnica inteso nella durata minima di 180 gg per essere compreso nel periodo contrattuale deve necessariamente avere inizio alla data di consegna delle LGV e non a partire dalla formale approvazione dello Studio di Fattibilità. Tale indicazione è in contrasto con l'Art. 4 del capitolato tecnico ove è indicato che l'assistenza tecnica partirà una volta ottenuta la congruità. Chiediamo cortesemente chiarimenti in merito.

R9) Il servizio di Assistenza Tecnica avrà inizio a seguito della certificazione di congruità e coerenza dello Studio di fattibilità da parte del TTO. Il tempo necessario al TTO per lo svolgimento di tale attività è escluso dal computo dei tempi previsti per lo svolgimento del servizio.

D10) Segreteria tecnica: i costi derivanti dalla stampa del materiale informativo da diffondere sono a carico del contraente o del TTO?

R10) I costi connessi all'attività di Segreteria tecnica sono a carico del contraente, in coerenza con l'articolazione della attività proposta dal concorrente.

D11) Relativamente alla Busta A, punto 4 a) "capacità tecnica", si possono indicare le referenze anche di professionisti che sono presenti nel gruppo di lavoro sebbene non nel raggruppamento di imprese (consulenti esterni all'ATI) ?

R11) Può far parte del gruppo di lavoro proposto dal concorrente anche un consulente esterno, purché il suo contratto con il concorrente (ovvero con l'operatore economico che concorre in raggruppamento con altri) sia di durata uguale o superiore a quella prevista per lo svolgimento del servizio oggetto di gara e la disciplina del relativo rapporto non presenti elementi atti a limitarne l'impiego nell'ambito servizio in discorso, pregiudicandone il corretto espletamento. Si precisa al riguardo che il predetto rapporto deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, configurando il gruppo di lavoro proposto un elemento comprovante l'idoneità dell'operatore all'affidamento dell'incarico.